

Protezione dalle conseguenze finanziarie di un infortunio

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) protegge dipendenti e datori di lavoro dalle conseguenze finanziarie dovute a infortuni professionali e non professionali e a malattie professionali. La base di questa assicurazione è rappresentata dalla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e dalle relative ordinanze.

Chi è assicurato?

Sono assicurati obbligatoriamente tutti i dipendenti, inclusi i lavoratori a domicilio, i praticanti, i volontari e gli apprendisti. La LAINF prevede apposite disposizioni per i familiari occupati nell'impresa, i lavoratori nell'agricoltura, i dipendenti inviati all'estero e altri casi specificamente menzionati. In base a convenzioni speciali, i lavoratori indipendenti e i loro familiari non assicurati obbligatoriamente possono assicurarsi a titolo facoltativo.

Quali eventi sono assicurati?

Infortuni professionali (IP) e non professionali (INP); le malattie professionali sono equiparate agli infortuni professionali.

	Assicurati contro IP e INP	Assicurati solo contro IP
Chi è assicurato contro quali eventi?	Tutti i dipendenti che in media lavorano almeno 8 ore settimanali per lo stesso datore di lavoro.	I dipendenti che in media lavorano meno di 8 ore settimanali per lo stesso datore di lavoro.
Quando inizia la copertura assicurativa?	Il giorno in cui inizia il rapporto di lavoro o in cui sussiste per la prima volta il diritto al pagamento del salario. Chi non ha concordato un giorno d'inizio dell'attività lavorativa beneficia della copertura dalla prima volta che si reca al posto di lavoro.	Dal momento in cui si intraprende il percorso verso il luogo di lavoro.
Quando cessa la copertura assicurativa?	Trascorso il 31° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto alla metà del salario.	Non appena il dipendente ha percorso il tragitto di ritorno dal luogo di lavoro.
Cosa bisogna fare al termine della copertura assicurativa?	 Prorogare mediante accordo la copertura dell'assicurazione. Informare la cassa malati. 	

Le prestazioni della LAINF

Prestazioni sanitarie

- Cure mediche adeguate ed economiche
- Assunzione dei costi per:
 - medici, dentisti, nonché medicinali, visite e analisi da questi prescritti
 - ospedale in reparto comune

Si fa presente che per i trattamenti di cura e i rimborsi delle spese all'estero le prestazioni hanno un importo limitato.

Indennità giornaliera

L'ammontare dell'indennità giornaliera è determinato dal grado d'inabilità al lavoro. In caso di inabilità totale l'indennità giornaliera è pari all'80 % del guadagno assicurato. Il diritto all'indennità giornaliera ha inizio dal terzo giorno successivo a quello dell'infortunio e cessa con il ripristino della capacità lavorativa totale, con l'inizio della rendita d'invalidità o con il decesso dell'assicurato. Durante il ricovero in un istituto di cura viene applicata una trattenuta per le spese di sostentamento alle persone senza obblighi di assistenza.

Rendita d'invalidità

In caso di invalidità totale la rendita ammonta all'80 % del guadagno assicurato, in caso di invalidità parziale il suo importo sarà ridotto in misura corrispondente. Unitamente alle rendite AVS/AI, le prestazioni (rendita complementare) non possono superare il 90 % del guadagno assicurato.

Rendite per i superstiti

Sono suddivise come segue:

- 40% per la vedova/il vedovo
- 15% per gli orfani di un solo genitore
- 25% per gli orfani di entrambi i genitori
- max 70 % complessivamente, in caso di più superstiti
- max 90 % del guadagno assicurato, considerando le rendite AVS e AI (rendite complementari)

Le rendite beneficiano delle indennità di rincaro. Le rendite per i superstiti sono adeguate all'indice nazionale dei prezzi al consumo con la stessa periodicità delle rendite AVS/AI.

Indennità per menomazione dell'integrità

La persona assicurata che, in seguito a un infortunio, ha subito una grave menomazione permanente dell'integrità fisica o mentale ha diritto a una adeguata indennità versata sotto forma di capitale.

Assegno per grandi invalidi

L'assicurato ha diritto all'assegno per grandi invalidi se, a causa dell'invalidità, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi per compiere atti ordinari quotidiani, oppure se necessita di sorveglianza personale.

Guadagno assicurato/importo massimo Le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato fino a concorrenza dell'importo massimo, il quale è attualmente pari a CHF 148 200.– per persona/ anno, ovvero a CHF 406.– per persona/giorno (stato 1.1.2016).

Procedura in caso di infortunio

Gli infortunati o i loro familiari devono notificare tempestivamente l'infortunio al datore di lavoro. Questi a sua volta è tenuto a comunicare senza indugio l'infortunio all'assicuratore.

I nostri servizi

Oltre alla nostra competenza e pluriennale esperienza, beneficiate di utili prestazioni di servizio per la vostra azienda.

- Notifica di sinistro via Internet
- Dichiarazione dei salari elettronica per la statistica annuale degli infortuni
- Management della salute in azienda per incentivare la motivazione e il benessere dei collaboratori
- Gestione delle assenze con un efficiente strumento di gestione dati e sensibilizzazione dei quadri dirigenti
- Case Management per collaboratori inabili al lavoro